


# SPAZIO AZIENDE

*Gli esperti del Centro Studi SEAC predispongono mensilmente la rubrica “**Spazio aziende**” a disposizione degli abbonati alle Informative Fiscali.*

*“**Spazio aziende**” è destinato alla clientela dello Studio o della Società di servizi e contiene, con un linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali, alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale e lo scadenziario degli adempimenti in campo fiscale.*

*In allegato si riporta “**Spazio aziende**” n. 6 del mese di giugno 2014.*



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 6 di

## SPAZIO AZIENDE – giugno 2014

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p style="text-align: center;"><b>Redditometro e vendita simulata</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 23.4.2014, n. 9173</b></p>	<p>È legittimo l'accertamento tramite redditometro in presenza di una compravendita apparentemente simulata che ha determinato incrementi patrimoniali in capo al contribuente, con conseguente maggiore capacità di spesa.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Società in perdita e finanziamenti soci</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 23.4.2014, n. 9132</b></p>	<p>Costituisce elusione fiscale l'effettuazione, da parte dei soci, di finanziamenti a favore della società sempre in perdita. In particolare, se questi ultimi non sono in grado di fornire una valida motivazione la condotta posta in essere "può essere considerata antieconomica al solo scopo di dissimulare degli utili ai manager".</p>
<p style="text-align: center;"><b>Omesso invito a produrre documentazione</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 24.4.2014, n. 9243</b></p>	<p>L'omesso invito al contribuente, da parte dell'Ufficio, ad esibire la documentazione giustificativa non invalida l'accertamento, costituendo detto invito "un mero atto istruttorio che non compromette la procedura fiscale".</p>
<p style="text-align: center;"><b>Comportamenti antieconomici</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 6.5.2014, n. 9716</b></p>	<p>La presenza di comportamenti antieconomici o l'irragionevole difformità della percentuale di ricarico rispetto a quella media del settore di appartenenza non mettono al riparo il contribuente dall'accertamento induttivo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Mancata esibizione documentazione</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 7.5.2014, n. 9765</b></p>	<p>La mancata esibizione della documentazione contabile della società (nel caso di specie, schede dei clienti e fornitori), da parte del terzo depositario delle scritture contabili, legittima l'accertamento induttivo dell'Ufficio.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Donazione immobile oggetto di espropriazione</b></p> <p><b>Ordinanza Corte Cassazione 7.5.2014, n. 9905</b></p>	<p>Integra il reato di elusione fiscale la donazione al coniuge di un immobile oggetto di espropriazione, trattandosi di un'operazione compiuta essenzialmente al fine di ottenere un indebito vantaggio fiscale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Omissione questionario in sede pre-contenziosa</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 14.5.2014, n. 10489</b></p>	<p>Il contribuente non può produrre per la prima volta il questionario in appello (omesso in sede pre-contenziosa) non essendo possibile, in tale fase, introdurre nuovi documenti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Revoca agevolazione "prima casa" e solidarietà</b></p> <p><b>Sentenza CTR Lazio n. 2042/38/14</b></p>	<p>In presenza di immobile di "lusso", con conseguente revoca dell'agevolazione "prima casa", l'acquirente e il venditore sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta di registro.</p>

## COMMENTI

### LE NOVITÀ DEL DECRETO “CASA” CONVERTITO IN LEGGE

Con la pubblicazione sulla G.U. 27.5.2014, n. 121, della Legge n. 80/2014 è stato convertito il DL n. 47/2014, Decreto c.d. “Casa”, che apporta una serie di importanti novità di seguito esaminate.

#### DENUNCIA LOCAZIONI “IN NERO”

Al fine di recepire (e coordinare) quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 14.3.2014, n. 50, sono fatte **salve le disposizioni** previste dall’art. 3, commi 8 e 9, D.Lgs. n. 23/2011 che prevede(va), in caso di omessa registrazione di un contratto di locazione ad uso abitativo o di registrazione del contratto con indicazione di un canone inferiore a quello effettivo, l’operatività di alcune sanzioni “indirette” rappresentate dalla fissazione ex lege:

- della durata del contratto in 4 anni (più eventuali altri 4);
- del canone di locazione in misura pari al triplo della rendita catastale.

Rimangono quindi “**salve**”, **fino al 31.12.2015**, le **tutele** previste a **favore degli inquilini** (canone ridotto) che abbiano denunciato l’esistenza di un contratto di **locazione “in nero”**. In altre parole sono sospesi gli effetti derivanti dalla citata sentenza n. 50.

#### LOCAZIONI ALLOGGI SOCIALI E REDDITO D’IMPRESA

È confermato che i redditi derivanti dalla **locazione di alloggi sociali** non concorrono alla formazione del reddito d’impresa nonché del valore della produzione netta nella misura del **40%**.

#### ABOLIZIONE DEL DOPPIO LIMITE PER IL BONUS MOBILI

Come noto, il DL n. 63/2013, Decreto c.d. “Energia” ha previsto, in capo ai soggetti che usufruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nonché di grandi elettrodomestici di cui alle categorie A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.




L’importo massimo agevolabile di € 10.000 si aggiunge alla soglia massima di € 96.000 prevista per gli interventi di recupero edilizio.

La Finanziaria 2014, oltre a prevedere la proroga della detrazione al 31.12.2014, dispone(va) che la spesa agevolabile non poteva essere superiore a quella sostenuta per i connessi lavori di ristrutturazione dell’immobile.

Il Decreto c.d. “Salva Roma–bis”, prevedeva l’abrogazione della predetta limitazione contenuta nella Finanziaria 2014. Tale disposizione, decaduta a seguito della mancata conversione del citato DL n. 151/2013, non era stata riproposta nel testo originario del Decreto in esame, con la conseguente riviviscenza di quanto introdotto dalla Finanziaria 2014 (ossia **limite di spesa di € 10.000 e limite delle spese dei lavori di recupero effettuati sull’immobile**).

Ora, in sede di conversione è stata inserita un’**esplicita disposizione** che **cancella** la predetta **limitazione**. Con riguardo alle **spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014** per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici l’unico limite è quello di € 10.000.

Contribuenti che usufruiscono della detrazione IRPEF 50% per lavori di ristrutturazione



detrazione 50% per l’acquisto di mobili, grandi elettrodomestici A+ (A per i forni)

limite di spesa

• € 10.000

• ~~importo lavori sull’immobile~~

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CEDOLARE SECCA

### **Riduzione cedolare contratti a canone concordato**

È confermata la riduzione al 10% della cedolare secca per i contratti **a canone concordato**, limitatamente al **quadriennio 2014-2017**.

In sede di conversione è stata confermata anche l'estensione della possibilità di optare per il regime della cedolare per i contratti di locazione di unità abitative:

- **stipulati con cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro.**
- **sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento ISTAT del canone di locazione o assegnazione.**

### **Estensione cedolare 10% nei comuni colpiti da calamità naturale**

In sede di conversione è stata **estesa** la possibilità di fruire della suddetta aliquota agevolata del 10% anche ai contratti di locazione stipulati nei **Comuni** per i quali è stato deliberato lo **stato di emergenza "negli ultimi cinque anni precedenti"** il 28.5.2014.

### **Elenco comuni ad alta tensione abitativa**

In sede di conversione è stato previsto l'aggiornamento da parte del CIPE, entro il 26.6.2014, dell'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa (30 giorni dal 28.5.2014).

## IUC E IMMOBILI POSSEDUTI DA NON RESIDENTI

In sede di conversione è stata **soppressa** la **possibilità** per i **Comuni** di **assimilare ai fini IMU all'abitazione principale** l'unità **immobiliare posseduta** in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da **"italiani non residenti"**, a condizione che la stessa **non risulti locata**.

Contestualmente il Legislatore ha comunque disposto, con **decorrenza dal 2015**, l'assimilazione all'**abitazione principale** dell'unità immobiliare ("**una ed una sola**") **posseduta dai predetti soggetti**, iscritti all'AIRE e **già pensionati** nei rispettivi Paesi di residenza, purchè la stessa:

- **non risulti locata** ovvero data in **comodato**;
- sia posseduta a titolo di **proprietà** o di **usufrutto**.

Inoltre, con riguardo alle suddette unità immobiliari il comma 2 del citato art. 9-bis prevede l'applicazione di **TARI e TASI**, per ciascun anno, in misura **ridotta di 2/3**.

## NOVITÀ IN MATERIA DI DIRITTI PATRIMONIALI ACQUIRENTI IMMOBILI

In sede di conversione è stato **modificato** il D.Lgs. n. 122/2005 contenente la disciplina delle **tutele dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire**.



Si rammenta che le tutele previste ex D.Lgs. n. 122/2005 a favore degli acquirenti si applicano ai "**contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto**" dal 21.7.2005.

### **Inderogabilità delle tutele e divieto di rinuncia pattizia**

Con riguardo all'applicabilità delle tutele in esame con l'inserimento del **nuovo comma 1-bis all'art. 5** è stato disposto:

- il **divieto** per l'acquirente di **rinunciare alle tutele previste "dal presente decreto"** (trattasi in particolare della prestazione di garanzia fideiussoria e della polizza assicurativa decennale);
- la **nullità** di qualsiasi **clausola contraria** da intendersi eventualmente come "**non apposta**".

### Estensione diritto prelazione al coniuge

L'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 122/2005, **riconosce** in capo al promissario acquirente che ha "ricevuto" l'immobile e lo ha adibito ad **abitazione principale** "per sé o per un proprio parente in primo grado", il **diritto di prelazione** nell'acquisto dell'immobile al prezzo definitivo. In sede di conversione è stata prevista la possibilità che tale diritto di prelazione scatti **anche** nel caso in cui l'immobile sia stato **adibito ad abitazione principale del coniuge dell'acquirente**, in precedenza escluso.

### Limiti all'azione revocatoria

Con riguardo all'**azione revocatoria** fallimentare per gli atti a titolo oneroso che hanno per effetto il trasferimento della proprietà / altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, l'art. 10, D.Lgs. n. 122/2005 ne **esclude l'esperibilità** allorché "l'acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi, la residenza propria o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare".



L'azione revocatoria è infatti finalizzata a ottenere la declaratoria di inefficacia delle cessioni poste in essere al ricorrere di determinati presupposti e la suddetta limitazione risulta dunque migliorativa della tutela contrattuale dell'acquirente.

Analogamente a quanto sopra, in sede di conversione è stato aggiunto il riferimento anche alla residenza del **coniuge dell'acquirente**, con conseguente allargamento del limite dell'esperibilità della predetta azione revocatoria fallimentare.

## SCADENZARIO Mese di GIUGNO



In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'apposito Decreto contenente, **esclusivamente** per i **sogetti interessati dagli studi di settore, la proroga dei versamenti derivanti dal mod. UNICO / IRAP 2014** si propone lo scadenziario dei versamenti del mese di giugno 2014 considerando che, come annunciato, la proroga dovrebbe essere analoga a quella del 2013. Il **rinvio al 7.7.2014** (senza maggiorazione) interessa il versamento delle imposte, contributi previdenziali nonché diritto annuale CCIAA. La proroga interessa anche i collaboratori / soci di imprese familiari / società di persone / srl trasparenti interessate dagli studi di settore. I soggetti **non interessati** dagli studi di settore sono tenuti a rispettare il termine ordinario del 16.6.2014.

### Lunedì 16 giugno

<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di maggio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
<b>MOD. 730/2014</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna al CAF/professionista abilitato, da parte del dipendente/pensionato/collaboratore, del mod. 730 e del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8% e del 5%, con rilascio da parte del CAF/professionista abilitato dell'apposita ricevuta mod. 730-2;</li> <li>• Consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del datore di lavoro/ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale, della copia del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3.</li> </ul>
<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute, per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il mese di maggio (soggetti mensili). Tale termine va inteso quale "termine ultimo" e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d'intento ricevute.

<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a maggio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a maggio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 22%, 27,72% o 28,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 22%, 27,72% o 28,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
<b>IMU 2014</b>	Versamento, da parte dei proprietari, titolari di altri diritti reali, locatari di immobili in leasing, dell'imposta dovuta per il 2013, prima rata o unica soluzione, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.
<b>MOD. UNICO 2014 PERSONE FISICHE SOGGETTI <u>NON</u> INTERESSATI DALLA PROROGA</b>	Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• IRPEF (saldo 2013 e primo acconto 2014);</li> <li>• addizionale regionale IRPEF (saldo 2013);</li> <li>• addizionale comunale IRPEF (saldo 2013 e acconto 2014);</li> <li>• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li> <li>• cedolare secca (saldo 2013 e primo acconto 2014);</li> <li>• contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000;</li> <li>• IVIE (saldo 2013 e primo acconto 2014);</li> <li>• IVAFE (saldo 2013 e primo acconto 2014).</li> </ul>
<b>MOD. UNICO 2014 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI <u>NON</u> INTERESSATI DALLA PROROGA</b>	Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2013 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 17.3);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2012 e 2013. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2013 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>

<p align="center"><b>MOD. UNICO 2014 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI <u>NON</u> INTERESSATI DALLA PROROGA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2013 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 17.3);</li> <li>• IRES (saldo 2013 e primo acconto 2014);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2013 e primo acconto 2014);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2012 e 2013. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2013 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<p align="center"><b>MOD. IRAP 2014 SOGGETTI <u>NON</u> INTERESSATI DALLA PROROGA</b></p>	<p>Versamento IRAP (saldo 2013 e primo acconto 2014) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
<p align="center"><b>DIRITTO ANNUALE CCIAA SOGGETTI <u>NON</u> INTERESSATI DALLA PROROGA</b></p>	<p>Versamento del diritto CCIAA 2014 (codice tributo 3850).</p>
<p align="center"><b>RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA SOGGETTI <u>NON</u> INTERESSATI DALLA PROROGA</b></p>	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva (12% - 16%), in unica soluzione, per la rivalutazione dei beni d'impresa, effettuata nel bilancio 2013, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 140 a 146, Finanziaria 2014, così come previsto dal c.d. "Decreto Renzi".</p>
<p align="center"><b>DIRITTO ANNUALE CCIAA SOGGETTI <u>NON</u> INTERESSATI DALLA PROROGA</b></p>	<p>Versamento del diritto CCIAA 2014 (codice tributo 3850).</p>
<p><b>Martedì 24 giugno</b></p>	
<p align="center"><b>MOD. 730/2014</b></p>	<p>Consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del CAF/professionista abilitato che presta l'assistenza fiscale, del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3.</p>
<p><b>Mercoledì 25 giugno</b></p>	
<p align="center"><b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b></p>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili).</p>
<p><b>Lunedì 30 giugno</b></p>	
<p align="center"><b>5% DELL'IRPEF ADEMPIMENTI ENTI BENEFICIARI</b></p>	<p>Invio, a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla competente DRE, da parte dei legali rappresentanti degli enti di volontariato (ONLUS, APS, ecc.) iscritti nell'apposito elenco 2014, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti, unitamente alla copia del documento d'identità. Per le associazioni sportive dilettantistiche la dichiarazione in esame va inviata all'Ufficio territoriale del CONI nel cui ambito si trova la sede dell'associazione.</p>
<p align="center"><b>INPS DIPENDENTI</b></p>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in</p>

	partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
<b>MOD. UNICO 2014 PERSONE FISICHE</b>	Presentazione presso un ufficio postale del mod. UNICO 2014 PF, relativo al 2013, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.
<b>IMU DICHIARAZIONE 2014</b>	Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati / aree posseduti all'1.1.2014 o per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta.
<b>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.7.2011</b>	Versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti, non in regime d'impresa, all'1.7.2011 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).
<b>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2013</b>	Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2013 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).
<b>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2014</b>	Versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2014, prevista dall'art. 1, comma 156, Finanziaria 2014 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).
<b>Pos ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SERVIZI</b>	Termine ultimo per attivare il POS da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi (commercianti al minuto, pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) e studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.).
<b>IVA ELENCHI "BLACK LIST"</b>	Invio telematico della comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative ad maggio (soggetti mensili); A tal fine va utilizzato il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente.
<b>IVA ACQUISTI DA SAN MARINO</b>	Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a maggio. A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente.
<b>COMUNICAZIONE 2013 LEASING / LOCAZIONI / NOLEGGI</b>	Invio telematico della comunicazione dei dati riguardanti i contratti stipulati nel 2013 da parte: - delle società di leasing, per i contratti di leasing finanziario e/o operativo, aventi ad oggetto immobili e mobili; - degli operatori esercenti l'attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili. In alternativa all'apposito modello " <i>Comunicazione contratti di leasing e di noleggio</i> " può essere utilizzato il Modello di comunicazione polivalente, da inviare entro il 10 / 22.4.2014.



## IL QUADRO RW 2014 E IMPOSTE PATRIMONIALI ESTERE

Cod. 06FX754 – € 27,00 (Iva inclusa)

Disponibile su [SHOP.SEAC.IT](http://SHOP.SEAC.IT)  
anche in formato [eBook](#)